



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, concernente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004.

VISTO il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

VISTO il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante norme generali relative all'aiuto alla produzione ed alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare gli articoli da 4 a 11;

VISTO il regolamento (CEE) n.2262/1984 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante misure speciali nel settore dell'olio di oliva ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4;

VISTO il regolamento (CE)n.1663/95 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE)n.729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG , sezione garanzia, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (CE) n.1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n.136/66/CEE;

VISTO il regolamento (CE) n.528/99 della Commissione recante misure intese a migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e successive modifiche ;

VISTO il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, recante modifiche al regolamento (CEE) n. 136/66 ed al regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente alla proroga del regime di aiuto alla produzione ed alla strategia della qualità dell'olio di oliva;

VISTO il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente ai



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, come modificato da ultimo nel regolamento (CE) n. 631/2003 del 7 aprile 2003;

VISTO il regolamento (CE) n.1965/2002 della Commissione del 4 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n.1334/2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1638/98;

VISTO il regolamento (CE) n.1873/2002 del Consiglio del 14 ottobre 2002, che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n.1638/98;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, Legge comunitaria per il 1990 ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 1334/02;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli.

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, espresso nella seduta dell'8 maggio 2003, e tenuto conto delle determinazioni espresse nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 15 maggio 2003 ;

DECRETA:

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 1334/02, di seguito denominato "Regolamento"; in particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 2

(Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori)

1. I requisiti ed i criteri da rispettare sono quelli previsti all'articolo 2, par. 2, del Regolamento, distinti nelle seguenti tipologie associative:

a) Organizzazioni dei produttori olivicoli:

1.1 essere costituite da produttori di olive non partecipanti ad altra organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del Regolamento, e beneficiari dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, del regolamento (CEE) n. 136/66, per la campagna di



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

commercializzazione 2000/01, ovvero che abbiano presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna di commercializzazione 2001/02 o 2002/03;

1.2 contare almeno 2500 produttori associati, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime 5 campagne;

b) Unioni di organizzazioni di produttori olivicoli:

1.1. essere costituite da organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a) e non far parte di un'altra Unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del Regolamento;

1.2 contare almeno 10 organizzazioni aderenti stabilite in almeno sette zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime 5 campagne;

c) altre Organizzazioni di operatori:

1.1 essere costituite da operatori del settore oleicolo, non facenti parte di altra organizzazione riconosciuta ai sensi della lettera c) del presente decreto, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2002/2003 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato più di 5.000 tonnellate di olio di oliva o più di 1.000 tonnellate di olive da tavola;

1.2 associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore a 20.000 tonnellate di olio

di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, ovvero che contano almeno il 15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola prodotte in Italia;

d) Organizzazioni interprofessionali:



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

1.1 rappresentare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, con riferimento alle produzioni effettive;

2. ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 1.1, si fa riferimento alle produzioni effettive, determinate dalla Commissione delle Comunità Europee, secondo la ripartizione di cui alle zone regionali riportate all'Allegato 1 del presente decreto.

Art.3

(Procedure per la verifica dei requisiti e per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori)

1. La richiesta di riconoscimento, mediante apposita domanda a firma del legale rappresentante, ai fini del presente decreto, è presentata da ciascuna organizzazione di operatori, entro il 31 maggio 2003, rispettivamente:

a) al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, Ufficio QTC 4 - Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA, qualora trattasi di Unioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;

b) alla Regione o alla Provincia Autonoma competente per territorio, se trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale;

c) alla Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio è realizzata la prevalenza dell'attività produttiva nel caso di organizzazione a carattere interregionale.

2. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, già riconosciute ai sensi dell'art. 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE, nonché le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dallo Stato membro, che presentano un programma di attività conformemente al Regolamento, sono considerate riconosciute se soddisfano i criteri del Regolamento stesso e del presente decreto.

3. La domanda di cui al comma 1 è corredata della sottoindicata documentazione:



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

- a) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;
- b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;
- c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;
- d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti e ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attività ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1638/1998, e a consentire l'accesso agli incaricati del controllo;
- e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;
- f) relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia;
- g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- h) per le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico, specificando quali produttori hanno beneficiato del regime d'aiuto alla produzione nelle campagne 2000/01 o quali hanno presentato denuncia di coltivazione nella campagna di commercializzazione 2001/2002 o 2002/2003;
- i) per le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera c), del presente decreto e risultanti dal libro dei soci; per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante l'avvenuta commercializzazione nella precedente campagna delle quantità previste all'articolo 2, par. 2, lettera c) del Regolamento;
- l) per le Unioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la documentazione di cui alle precedenti lettere da a) a g) nonché i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 2, par. 2, lettera a) del Regolamento, e documentazione relativa alla rappresentatività del



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olive da tavola o di olio di oliva, prodotti in Italia;

m) per le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, par. 2, lett. d), del Regolamento, la documentazione di cui alle lettere da a) a g) nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di ciascun Organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica.

4. Le Organizzazioni di operatori, di cui al comma 2, depositano, alla data di presentazione del programma di attività, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore – Ufficio QTC 4 – e alla Regione o Provincia autonoma competente, nel caso di organizzazioni di operatori a carattere regionale o interregionali, una relazione illustrativa attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del Regolamento, allegando il provvedimento di riconoscimento nazionale. Le Organizzazioni di operatori che svolgono il programma di attività in ambito regionale, depositano copia della suddetta relazione illustrativa e del provvedimento di riconoscimento anche presso la regione territorialmente competente.

5. Le Regioni e le Province Autonome ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dal presente decreto sulla base della documentazione presentata e anche con accertamenti in loco e, entro 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono al riconoscimento. Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la Regione o Provincia autonoma competente procede al riconoscimento previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

6. Alle Organizzazioni di operatori riconosciute è attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento con il numero attribuito viene trasmesso all'AGEA.

Art.4

(Attività ammissibili al finanziamento)

1. I programmi di attività oggetto di finanziamento comunitario sono costituiti dalle attività ammissibili, specificate all'articolo 4 del Regolamento, nei seguenti settori:
 - a) sorveglianza e gestione amministrativa;
 - b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - d) tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
2. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attività riportate all'articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento.
3. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformità a quanto indicato nell'Allegato 2, evitando ogni forma di sovrapposizione con coincidenti azioni svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 528/99, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, e successive modifiche.

Art. 5

(Presentazione e approvazione dei programmi di attività)

1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute presenta un unico programma di attività, secondo le modalità fissate all'art. 5 del Regolamento.
2. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dal Ministero delle Politiche agricole e forestali ai sensi del presente decreto, presentano entro il 31.5.2003 il programma di attività e la relativa domanda di finanziamento comunitario all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, – Via Palestro n. 81 – 00185 ROMA.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

3. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi del presente decreto e quelle già riconosciute dalle Regioni e dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, a carattere regionale, presentano, entro il 31 maggio 2003, il programma di attività e la relativa domanda di finanziamento contestualmente alla Regione competente per territorio ed all'AGEA entro il termine di cui al comma 2.

4. Le Regioni e le Province autonome, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3., esprimono un parere di ammissibilità al finanziamento di ciascun programma e lo trasmettono all'AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6. Il suddetto parere di ammissibilità assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, limitatamente ai programmi di attività che riguardino i settori b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 4.

5. Per assicurare piena coerenza tra i programmi di attività e gli scopi del Regolamento, sono determinati, in funzione della capacità economica ed operativa dei soggetti abilitati a presentare domanda, i seguenti requisiti minimi di ammissibilità dei programmi stessi al finanziamento, in applicazione dell'art. 6 del "Regolamento":

- nel caso di organizzazioni di produttori, il valore della produzione di olio ammessa al pagamento dell'aiuto comunitario per i soci aderenti, complessivamente corrisposta nelle ultime tre campagne, deve essere almeno pari al doppio dell'importo del programma presentato;
- nel caso di organizzazioni professionali, il valore del fatturato complessivamente ottenuto negli ultimi tre anni deve essere almeno pari al doppio dell'importo del programma presentato;
- nel caso di organizzazioni interprofessionali, i due criteri devono intendersi cumulati.

6. L'AGEA., acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'art. 6, approva i programmi di attività entro il 31 luglio 2003, dandone comunicazione alle organizzazioni di operatori interessati ed alle Regioni competenti per territorio.

7. L'AGEA emana un'apposita circolare relativa al complesso delle modalità e procedure operative, cui si attengono le organizzazioni degli operatori che presentano il programma di attività per la relativa realizzazione.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Art.6

(Comitato di valutazione)

1. E' istituito presso l'AGEA un apposito Comitato tecnico di valutazione con il compito di procedere all'esame ed alla selezione dei programmi di attività unitamente alla riconciliazione dei relativi dati finanziari, nel rispetto del limite massimo di finanziamento e della ripartizione delle risorse disponibili fra le tipologie di attività, secondo quanto riportato nell'Allegato 2, nonché della percentuale minima fissata dal Regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2002.

2. Il Comitato, presieduto da un dirigente del Dipartimento della qualità e dei servizi, è composto da:

- a) un rappresentante della Direzione Generale delle politiche agroalimentari;
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- c) un rappresentante dell'AGEA;
- d) un rappresentante dell'Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare);
- e) il Direttore dell'Istituto Sperimentale per la Elaiotecnica di Pescara o suo delegato;
- f) il Direttore dell'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura di Cosenza, o suo delegato.

I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) partecipano al Comitato con diritto di voto, mentre i componenti di cui alle lettere e) ed f) partecipano senza diritto di voto.

Il Comitato può avvalersi di esperti di provenienza universitaria.

Lo stesso Comitato è supportato da un Segretariato, costituito da un funzionario del Dipartimento delle Politiche di Mercato, da uno del Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi e da uno dell'AGEA, e può avvalersi, per particolari questioni, anche di altri specialisti nei singoli settori interessati.

Partecipa ai lavori della Commissione il rappresentante della Regione, cui si riferiscono i programmi esaminati.

3. L'AGEA, ad avvenuta verifica di conformità della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all'art. 5, comma 7,



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della Regione competente per territorio per i settori di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 4, e della dichiarazione di conformità del Dipartimento della qualità e dei servizi per i settori di competenza.

4. Il Comitato di valutazione verifica che non esistano sovrapposizioni fra le attività relative al reg.(CE)n. 1334/02 e le attività del reg.(CE) n. 528/99, nonché con le azioni nello specifico comparto recate dai piani di sviluppo rurale.

5. Il Comitato ha facoltà di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attività, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.

6. Il Comitato trasmette all'AGEA l'esito della valutazione dei programmi di attività per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.7

(Disposizioni finanziarie)

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di azioni, di cui all'art. 4 bis, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1513/2001 è fissato nella misura massima del 3% dell'aiuto alla produzione, ai sensi del reg. (CE) n. 1873/2002 .

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1873/2002, è mantenuta inalterata, per le campagne 2002/03 e 2003/04, la trattenuta dello 0,8% dell'aiuto alla produzione, di cui all'art. 20 quinquies, par. 1 del reg. n. 136/66/CEE, destinata a contribuire alle spese di funzionamento delle organizzazioni di produttori olivicoli e loro unioni, riconosciute ai sensi del reg. (CEE) 2261/84.

3. Ferma restando la trattenuta dello 0,8% prevista al comma 2, il 2,2% dell'importo dell'aiuto alla produzione è destinato alle azioni di cui al comma 1.

4. L'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 3, pari a euro 15.803.356, è ripartito fra i diversi settori, per ciascuna campagna, nel rispetto dei limiti minimi fissati dal reg. (CE) n. 1965/2002, secondo le seguenti modalità:

a) 15% destinato alla sorveglianza e gestione amministrativa del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

- b) 30% destinato all'impatto ambientale dell'oleicoltura;
- c) 30% destinato al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- d) 25% destinato alla tracciabilità, alla certificazione ed alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavole.

5. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell'art. 4 bis, paragrafo 3, del reg.(CE) n. 1638/98 e successive modifiche ed integrazioni, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attività, nella misura del 12,50% per investimenti in attività diverse da quelle fisse, di cui al comma 4, lettera c) e nella misura del 25% per il settore di cui al comma 4, lettera d).

6. Al fine di un utilizzo pieno delle risorse finanziarie disponibili, in caso di particolari situazioni, segnatamente dovute al flusso delle domande, il Comitato di cui all'art. 6 può proporre al Ministero una modifica delle ripartizioni previste al comma 4, fermo restando il mantenimento dei minimi comunitari, tenuto conto del cofinanziamento nazionale pubblico. Analoga procedura può essere adottata dalle Regioni con riferimento all'attività istruttoria di competenza, per le azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c).

7. Per consentire alle Regioni la migliore programmazione dei propri interventi, la disponibilità virtuale di spesa di rispettiva competenza, è riportata nella tabella di cui all'Allegato n. 3.

Art.8 (Controlli)

1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento; i predetti controlli sono esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti l'attività delle unioni, delle organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, anche su base informatica, nonché con controlli in loco.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;
- b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
- c) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'unione o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attività di cui all'articolo 4.

3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi precedenti sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori da loro riconosciute, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettere b) e c).

4. L'AGECONTROL spa, assicura l'attuazione dei relativi controlli, ai sensi del Regolamento e delle disposizioni nazionali in materia, d'intesa con le Regioni relativamente alle azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c). I risultati dei controlli vengono trasmessi all'AGEA, in qualità di organismo responsabile dell'erogazione dei finanziamenti dei programmi di attività.

5. Alle irregolarità accertate nell'attuazione dei programmi di attività, si applicano, fermo restando le misure previste dall'articolo 10, paragrafo 2 del Regolamento, le sanzioni recate dalla legge 23 dicembre

1986, n. 898, e successive modificazioni nonché dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 33, commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 maggio 2003



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

IL MINISTRO

ALEMANNO



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Allegato n.1

ZONE REGIONALI DI CUI ALL'ART.1,PARAGRAFO 2 DEL REG.(CE)
N.1334/02

- PROVINCE DI FOGGIA E BARI;
- PROVINCE DI TARANTO, BRINDISI E LECCE;
- PROVINCE DI COSENZA,CROTONE E CATANZARO;
- PROVINCE DI VIBO VALENTIA E REGGIO CALABRIA;
- REGIONE SICILIA;
- REGIONE CAMPANIA;
- REGIONE LAZIO;
- REGIONE ABRUZZO;
- REGIONE TOSCANA;
- REGIONE MOLISE,
- REGIONE SARDEGNA;
- REGIONE BASILICATA;
- REGIONI UMBRIA, MARCHE E EMILIA ROMAGNA;
- REGIONI LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI
VENEZIA GIULIA;
- REGIONI LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Allegato 2

- Attività ammissibili -

1. SETTORE DELLA SORVEGLIANZA E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE E DEL MERCATO DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

1.a) la raccolta di dati relativi al settore e al mercato. Si prevede di effettuare in maniera organizzata ed integrata la raccolta e l'elaborazione delle seguenti tipologie di informazioni:

1.a.1 Monitoraggio dell'offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione dell'olio di oliva.

1.a.2 Monitoraggio dell'offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione delle olive da tavola.

Le suddette attività dovranno essere effettuate in conformità alle seguenti specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione:

1.a.1.1 Le attività di cui al punto 1.a.1 dovranno essere impostate nella composizione e selezione del campione in base ai seguenti criteri:

A. Per le aziende agricole un campione con una numerosità compresa tra l'1% ed il 2% dell'universo di ciascuna zona regionale di cui all'allegato 1. Quest'ultimo è rappresentato dal numero complessivo di aziende con un patrimonio olivicolo superiore a 100 piante. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e classe dimensionale (numero piante da definire in una successiva specifica).

B. Per i frantoi un campione con numerosità pari ad almeno il 30% dell'universo di riferimento. Quest'ultimo è rappresentato dal numero complessivo di associati per ciascuna Organizzazione nazionale di operatori. I frantoi selezionati dovranno disporre di una capacità di lavorazione media giornaliera di q.li 200 di olive, riferita agli ultimi due anni, o con una



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

produzione media annua superiore a q.li 1500 di olio. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica, classe dimensionale (capacità olive lavorate in 8 ore) e caratteristiche tecnologiche (pressione, ciclo continuo e percolante).

- C. Per i sansifici un campione pari almeno al 40% degli impianti attivi a livello nazionale.
- D. Per le raffinerie un campione pari almeno al 40% degli impianti attivi a livello nazionale.
- E. Per i confezionatori un campione pari almeno al 40% degli associati ad una Organizzazione di operatori nazionale per un ammontare di prodotto pari ad almeno un quarto dell'olio confezionato in Italia.
Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e classe dimensionale

1.a.1.2) le attività di cui al punto 1.a.1 avranno come obiettivo la raccolta delle seguenti informazioni:

- A. Per le aziende agricole: quantità complessiva e qualità della produzione disponibile all'inizio della campagna, specificando la quantità destinata all'autoconsumo e le rimanenze dalla precedente campagna; la variazione su base mensile della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni destinate a certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).
- B. Per i frantoi: la quantità e la qualità delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, la quantità di olive lavorate e di olio prodotto specificando la % di lavorazione per conto terzi, la quantità di olio restituita ai terzi, la variazione della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria); quantità di sansa e di acqua di vegetazione prodotta e loro destinazione. Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni destinate a certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

- C. Per i sansifici: su base mensile, la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa greggia ottenuta; la quantità di sanse esauste ottenute e loro destinazione; la variazione su base mensile della disponibilità del prodotto e dei residui di lavorazione; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (raffinerie esterne ed interne, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale).
- D. Per le raffinerie: su base mensile, quantità di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (confezionatori interni ed esterni, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale).
- E. Per i confezionatori: la quantità e la qualità delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, quantità di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata (per categoria); l'andamento su base settimanale della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

1.a.2.1) le attività di cui al punto 1.a.2 dovranno essere impostate nella composizione e selezione del campione in base ai seguenti criteri:

- A. Per le aziende agricole un campione con una numerosità compresa tra il 2% ed il 4% dell'universo di riferimento. Quest'ultimo è rappresentato dal numero complessivo di produttori di olive da mensa associati per ciascuna Organizzazione nazionale di operatori. Le aziende produttive selezionate nel campione dovranno disporre di un patrimonio olivicolo superiore a 50 piante. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e per classe dimensionale con riferimento al numero di piante per azienda.
- B. Per gli impianti di prima lavorazione un campione con numerosità pari ad almeno al 50% dell'universo nazionale. Gli impianti di lavorazione selezionati dovranno disporre di una capacità lavorativa e di stoccaggio di almeno 300 q.li di olive. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo per: collocazione geografica, per classe dimensionale e per caratteristiche tecnologiche (sivigliano, castelvetro, naturale).
- C. Per i confezionatori un campione pari ad almeno il 60% dell'universo nazionale degli operatori con una produzione superiore ai 200 quintali.

1.a.2.2) le attività di cui al punto 1.a.2 avranno come obiettivo almeno la raccolta delle seguenti informazioni:

- A. Per le aziende agricole: le rimanenze dalla precedente campagna quantità complessiva e qualità della produzione disponibile all'inizio della campagna, e le quantità destinate all'autoconsumo; la variazione su base mensile della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la destinazione delle olive in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatore e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Bio, produzione integrata).



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

B. Per gli impianti di prima lavorazione: su base mensile, ammontare delle rimanenze dalla campagna precedente, la quantità di prodotto lavorato, distinto per categoria e tecnologia di lavorazione; quantità dei reflui e loro destinazione; la variazione della disponibilità della produzione per quantità e categoria. La raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la destinazione delle olive in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatore e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Bio, produzione integrata).

C. Per i confezionatori: su base mensile, ammontare delle rimanenze dalla campagna precedente, quantità di olive confezionate per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; variazione della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie Dop e Bio.

Il Mipaf, o un ente da esso delegato, provvede al coordinamento delle metodologie di rilevazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni, e ad omogeneizzare i costi delle diverse fasi di attività dei progetti approvati e finanziabili.

Le attività di monitoraggio descritte dovranno prevedere un flusso continuativo di dati che dovranno confluire nel SIAN, secondo le modalità da questo definite. Si prevede la creazione di un apposito spazio sul sito internet del Mipaf o su un sito di un Ente ad esso collegato, in modo da rendere accessibile a tutti gli operatori della filiera i risultati del monitoraggio.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

1.b) L'elaborazione di studi riguardanti in particolare aspetti correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi. Si prevede la realizzazione di studi di fattibilità.

2. SETTORE DEL MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLEICOLTURA.

2.a) le operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e/o a rischio di abbandono.

Questa attività è realizzata in conformità delle seguenti condizioni e criteri oggettivi:

2.a.1.) Realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale a rischio di abbandono. In tali contratti gli operatori agricoli si impegnano ad effettuare le attività necessarie per il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti. In particolare si prevedono opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma, decespugliamento.

2.a.2) Le zone potenzialmente ammissibili sono caratterizzate da una situazione orografica difficile e per almeno due dei seguenti elementi: età degli oliveti superiore ai 50 anni, sesti irregolari, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione, presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno), varietà a rischio di estinzione e/o di abbandono.

2.a.3) Il progetto complessivo dovrà essere applicato su almeno 20 ettari di superficie e coinvolgere almeno 10 produttori.

2.b) l'elaborazione di buone pratiche agricole per l'oleicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e la sorveglianza della loro applicazione pratica.

I progetti dovranno prevedere l'adesione dei produttori olivicoli ad un programma mirato alla messa a punto e all'applicazione di disciplinari di produzione collettivi basati su criteri ambientali. L'adattamento dei disciplinari



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

alle condizioni locali richiede l'aggregazione di produttori di zone olivicole omogenee.

2.c) i progetti di dimostrazione pratica di tecniche di oleicoltura finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio.

Si tratta in particolare di progetti pilota dimostrativi per:

1. l'impiego di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale con particolare riguardo per il metodo di produzione biologica.
2. Il recupero e/o riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia.

2.d) l'inserimento di dati ambientali nel Sistema d'informazione geografica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1638/98.

I progetti hanno lo scopo principale di completare le informazioni già contenute nel s.i.g. (sistema integrato geografico di riferimento) e devono prevedere la raccolta, la trasmissione e l'inserimento nel sistema degli elementi di profilo ambientale che caratterizzano una specifica area territoriale già identificata geograficamente (nel s.i.g.), con particolare riferimento a uliveti:

- con ulivi secolari (età);
- caratterizzati da un alto valore storico-culturale e/o paesaggistico;
- caratterizzati da vulnerabilità all'erosione;
- con muretti a secco o bordure;
- con varietà pregiate a rischio di estinzione;
- situati in aree ad alto inquinamento.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

3. SETTORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

3.a) Il miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione. Programmi specifici potranno riguardare il settore delle olive da tavola.

3.a.1) I programmi di miglioramento delle condizioni di coltivazione riguardano il miglioramento di tutte le fasi della tecnica colturale dell'olivo con particolare riferimento al monitoraggio ed al controllo della mosca dell'olivo con mezzi di lotta integrata anche con riferimento a sistemi alternativi a quelli chimici.

3.a.2) I programmi di miglioramento delle condizioni di raccolta riguardano le seguenti attività:

1. Raccolta dalla pianta nei periodi ottimali, per varietà ed areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi organolettica dell'olio). Le azioni devono prevedere attività di dimostrazione, di aggiornamento e di applicazione a livello aziendale.

2. Adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti. Si prevedono attività dimostrative, di aggiornamento e di applicazione.

3.a.3) I programmi di miglioramento della consegna e del magazzinaggio delle olive prima della trasformazione dovranno puntare su:

1. Consegna delle olive all'impianto di trasformazione entro 48 ore dalla raccolta con l'uso di contenitori a pareti rigide e fessurate.

2. Programmazione della raccolta in relazione alla capacità degli impianti di trasformazione per una immediata lavorazione delle olive da iniziare entro 24-48 ore.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

3.b) Il miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.

I programmi devono essere incentrati su:

1. Utilizzo delle acque di vegetazione per fertirrigazione con mezzi idonei di spargimento e l'uso di sanse principalmente per compost e/o per energia e combustibile.

3.c) L'assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

I programmi dovranno porre particolare attenzione agli inconvenienti più frequenti che pregiudicano la qualità.

3.d) la costituzione o il miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.

4. SETTORE DELLA TRACCIABILITÀ, DELLA CERTIFICAZIONE E DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

4 a) La progettazione e l'applicazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI 10938 e conformi al Reg.178/2002. I sistemi dovranno consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera a partire dalle particelle olivetate fino al prodotto confezionato.

4 b) La progettazione e l'applicazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI 10938 e conformi al Reg.178/2002 finalizzati a garantire elementi di differenziazione qualitativa dei prodotti olivicoli e degli olii contenuti nei disciplinari di qualità di cui al punto 3 del presente allegato.

4 c) Lo studio, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di etichettatura innovativi che consentano di riportare al consumatore le informazioni tracciate nei sistemi di cui ai punti 4a) e 4b).



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- 4 d) L'elaborazione e l'applicazione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.
- 4 e) La progettazione e l'applicazione di sistemi informativi a supporto delle attività degli Organismi di Controllo autorizzati per le produzioni olivicole ed olearie di qualità certificata (Dop, Igp, Biologico, UNI 10939).

Per tutte le attività previste dal decreto, la quota minima progettuale è fissata in 108.000 Euro, tenuto conto degli importi previsti nel successivo Allegato 3.

Per quanto non definito nel presente Allegato si provvede attraverso specifiche tecniche particolareggiate concordate con le Regioni e Province Autonome, nel corso dei lavori del Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del decreto, al fine di assicurare un'adeguata ricaduta a livello territoriale.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ALLEGATO N. 3

DISPONIBILITA' VIRTUALE DI SPESA PER CIASCUNA REGIONE

15.803.357EURO	importo annuo
31.606.713EURO	importo totale x le campagne 2002/03-2003/04
12.642.685EURO (40%)	importo attribuito alle azioni di cui alle lettere a) e d);
18.964.028EURO (60%)	importo attribuito alle azioni di cui alle lettere b) e c);

RIPARTIZIONE REGIONALE DELLA QUOTA RELATIVA ALLE LETTERE b) e c) PARI AD EURO 18.964.028 di cui:

10% pari ad € 1.896.403 ripartito in parti uguali fra tutte le Regioni (pari ad € 105.355,5);
€ 17.067.625 ripartito percentualmente come da sottostante prospetto

REGIONI	PARAMETRO % ⁽¹⁾	IMPORTO
ABRUZZO	3,67	731.738
BASILICATA	2,52	535.460
CALABRIA	19,8	3.484.744
CAMPANIA	6,86	1.276.195
EM. ROMAGNA	0,14	129.251
FRIULI V. G.	0,02	108.769
LAZIO	6,03	1.134.533
LIGURIA	1,10	293.101
LOMBARDIA	0,15	130.956
MARCHE	0,63	212.883
MOLISE	0,99	274.325
PUGLIA	35,22	6.116.573
SARDEGNA	2,49	530.340
SICILIA	11,48	2.064.718
TOSCANA	6,10	1.146.482
UMBRIA	2,45	523.512
TRENTINO A.A.	0,03	110.476
VENETO	0,32	159.972
TOTALE	100,00	18.964.028

⁽¹⁾ I parametri percentuali adottati sono quelli già formalizzati in attuazione del regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione, recante misure dirette a migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola.